

ADEGUAMENTI ALLA IORP2

DIRETTIVE COVIP 29 LUGLIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Deliberazione Covip 29 luglio 2020

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Decreto ministeriale 11 giugno 2020 n. 108

ASPETTI GENERALI:

La normativa di settore della previdenza complementare (D.Lgs 252/2005) dal 1° febbraio 2019 ha subito importanti modifiche per via del recepimento da parte del legislatore nazionale della direttiva comunitaria 2016/2341 UE (c.d. IORP2) avvenuto per effetto del D.Lgs. 147/2018.

Il quadro normativo di riferimento, per trovare concreta attuazione, ha atteso l'emanazione delle Istruzioni di vigilanza Covip dettate con le Direttive rivolte principalmente ai fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica di cui alla deliberazione del 29 luglio 2020.

Sul versante dei Fondi aperti, conformemente alle previsioni normative neointrodotte, Covip ha avviato delle interlocuzioni con le Autorità del settore (Consob, Ivass, Banca d'Italia) per definire le specifiche istruzioni di vigilanza sugli assetti di governance riguardanti tali

forme pensionistiche (una volta emanate tali istruzioni sarà sviluppata apposita pillola relativa ai fondi aperti).

Le novità apportate sulla governance dei fondi pensione dalla Direttiva IORP2 non riguardano invece i piani individuali pensionistici (PIP) che, tuttavia, saranno interessati da una serie di novità relative ai profili della trasparenza e documentazione informativa, nonché dagli adeguamenti ai nuovi schemi di regolamento e al sistema sanzionatorio.

L'Autorità di vigilanza ha avviato infatti un'opera di revisione complessiva delle delibere emanate nel tempo in quanto interessate dalle modifiche al D.Lgs. 252/2005 (cfr schema sottoriportato).

NOVITA' IN TEMA DI GOVERNANCE

Si analizzano di seguito le principali novità normative considerate le Direttive generali Covip di adeguamento alla IORP2.

L'**ambito di applicazione** è esteso a tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, senza eccezioni in base al numero di aderenti.

Le uniche deroghe ammesse per fondi con meno di 100 iscritti riguardano le disposizioni sull'attuazione della politica di investimento

Sono invece del tutto esclusi dalle nuove norme in tema di governance i fondi pensione interessati da processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi, deliberati entro la fine del 2020.

Per i **Fondi aperti** (oltre a rinviare alle apposite Istruzioni di vigilanza) le Direttive del 29 luglio 2020 precisano che è soppresso l'istituto dell'Organismo di sorveglianza.

In suo luogo è oggi previsto che i fondi ad adesione collettiva costituiscano un Organismo di rappresentanza (con compiti di rappresentanza e non di controllo) da nominare solo in caso di adesioni collettive che superino per singola azienda o medesimo gruppo di aziende i 500 aderenti, valutando per i relativi membri la sola sussistenza di requisiti di onorabilità.

Le società istitutrici di fondi aperti procedono quindi a porre termine agli incarichi in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l'istituzione del nuovo organismo di rappresentanza, con riguardo alle collettività di riferimento, tenendo conto delle disposizioni dell'emanando schema di regolamento Covip.

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

Il **nuovo sistema di governo** dei fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica deve assicurare:

- la definizione puntuale di compiti e responsabilità;
- la circolarità delle informazioni e la tempestiva segnalazione delle anomalie per adottare le necessarie misure correttive;
- il rispetto del principio di proporzionalità evitando sovrapposizioni e organizzando un modello che non risulti indebitamente oneroso (fermo l'obbligo di istituire le funzioni fondamentali);
- l'efficace gestione del fondo per la tutela degli aderenti e dei beneficiari;
- almeno due soggetti deputati ad amministrare effettivamente il fondo (possibilità per casi eccezionali di una deroga da parte di Covip).

Il fondo dovrà inoltre dotarsi di un efficace **sistema di controlli interni** definiti da apposite procedure. Tale sistema prevede:

- almeno «controlli interni di linea» effettuati da risorse operative su determinate attività di propria competenza (controlli sistematici o a campione);
- possibile istituzione di controlli interni di secondo livello con risorse del fondo che vigilano sui controlli di linea (in base alle dimensioni del fondo, complessità organizzativa, numerosità di incarichi in outsourcing);
- un'eventuale funzione di compliance (non obbligatoria poichè non prescritta dalla normativa);
- la funzione di gestione del rischio (funzione di controllo di secondo livello obbligatoria).

Sull'adeguatezza di tale sistema nel suo complesso vigila la Revisione interna (controllo di III livello).

Il sistema di governo è descritto in un apposito Documento sul sistema di governo redatto dal CdA e reso pubblico annualmente insieme al bilancio.

La prima pubblicazione andrà effettuata nel 2021 unitamente al bilancio per il 2020.

Il **Documento sul sistema di governo** ha per oggetto:

- l'organizzazione del fondo (organigramma, descrizione delle funzioni operative e fondamentali, delle attività esternalizzate, dei soggetti coinvolti nel processo di investimento che non dovranno più essere riportati nel Documento sulla politica di investimento salvo contenere un rinvio al documento sul sistema di governo);
- sintesi sul sistema del controllo interno;
- sintesi sul sistema di gestione dei rischi;
- informazioni essenziali e pertinenti sulla politica di remunerazione.

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

Il documento sul sistema di governo è affiancato da altro **Documento sulle “politiche di governance”**, in cui sono riportati gli aspetti più tecnici della governance del fondo, da conservare insieme al manuale operativo.

Si tratta di una sorta di raccolta delle politiche scritte e degli altri documenti obbligatori da rivedere ogni 3 anni non destinati alla pubblicazione.

Tale documento prende a riferimento:

- le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all'attività attuariale (laddove rilevante);
- il sistema di controllo della gestione finanziaria (sezione che va tolta dal DPI);
- il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati;
- i piani di emergenza;
- la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- la politica di remunerazione;
- la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Tali documenti sostituiscono la relazione illustrativa sull'assetto organizzativo dei fondi negoziali di cui alla circolare Covip n. 831 del 2005.

Il documento sulla politica di investimento (DPI) dovrà essere oggetto di pubblicazione da parte del fondo pensione riportando:

- a) gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria;
- b) i criteri da seguire nella sua attuazione.

Non vanno riportate invece le seguenti sezioni (prima previste dalla delibera Covip del marzo 2012):

- c) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo (rinviare al Documento sul sistema di governo);
- d) il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti (da riportare nel Documento sulle politiche di governance).

È oggi obbligatoria, per esplicita indicazione Covip, la redazione del **Manuale operativo delle procedure (MOP)** da effettuare entro la data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 e da tenere costantemente aggiornato.

NUOVE FIGURE DI GOVERNANCE E POLITICHE SCRITTE

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

La nuova normativa prevede espressamente l'istituzione della figura del **Direttore generale** e il contestuale venir meno della figura di Responsabile (adesso prevista solo per le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP).

I fondi negoziali e preesistenti procedono a porre termine agli incarichi di Responsabile in essere.

I compiti del direttore generale erano già stati previsti da Covip nella delibera del 4 dicembre 2003 (Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali) ed è oggi confermato che, oltre a curare l'organizzazione del fondo e dare attuazione alle decisioni del CdA, il Direttore assicura l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

L'incarico di Direttore va assegnato a soggetti in possesso dei requisiti di idoneità indicati in apposito DM (DM 108/2020).

La nuova normativa precisa inoltre che la responsabilità ultima per l'osservanza della legge da parte del fondo è imputata al CdA.

Per quanto riguarda il **Collegio dei sindaci** le Direttive Covip definiscono in modo più puntuale i compiti dell'organo di controllo.

Quest'ultimo, in particolare, è tenuto a comunicare a Covip le eventuali irregolarità riscontrate nell'adempimento delle proprie funzioni, esercita la propria supervisione sia sull'attività della funzione di revisione interna (esaminando le relazioni periodiche e ogni comunicazione prodotta) sia su quella della eventuale funzione di compliance. È opportuno che tale organo sia specificatamente sentito in merito alle decisioni relative alla nomina della funzione di revisione interna e a quella della funzione di compliance (ove prevista).

Tenuto conto delle dimensioni, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, i compiti della funzione di revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo. Deve ritenersi che tale possibilità sussista anche nel caso in cui il collegio sindacale svolga la funzione di controllo contabile.

Le nuove funzioni fondamentali sono:

- ✓ **la gestione del rischio**
- ✓ **la revisione interna**
- ✓ **la funzione attuariale**

Quest'ultima è obbligatoria solo per fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

Le funzioni fondamentali devono essere istituite entro dicembre 2020 con delibera del CdA che definisca i compiti e la frequenza della reportistica, le responsabilità, il soggetto a cui la funzione riferisce all'interno del fondo e le procedure

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

antiritorsive adottate (a fronte dell'obbligo di segnalazione a Covip dell'inerzia del fondo ad adottare misure correttive alle anomalie rilevate). Tali funzioni possono essere interne o esterne al fondo; possono essere affidate ad un singolo soggetto o ad un'unità organizzativa; devono possedere in ogni caso i requisiti di idoneità individuati con apposito DM (DM 108/2020).

La funzione di gestione del rischio e quella attuariale (ove rilevante) possono essere attribuite ad un medesimo soggetto/unità o ad un membro del CdA (valutando i potenziali conflitti di interesse) e possono riferire le proprie risultanze al Direttore generale o al CdA.

La funzione di revisione interna riferisce necessariamente al CdA (la relazione al CdA sull'attività svolta deve essere almeno annuale); deve essere indipendente dalle altre funzioni del fondo ed eventualmente può essere assegnata al collegio dei sindaci. Tale funzione riferisce in ogni caso le irregolarità riscontrate e le misure correttive da adottare al Direttore, al CdA e al Collegio dei sindaci. L'attività di revisione e gli interventi effettuati devono essere documentati e conservati presso la sede del fondo. Non è dunque prevista la trasmissione della relazione a Covip.

Alle singole funzioni fondamentali corrisponde una politica scritta (deliberata dal Cda e da rivedere ogni 3 anni).

Entro il 2020 il fondo dovrà dotarsi di metodi per valutare l'efficacia della politica di gestione del rischio in modo da pervenire poi, entro aprile 2021, all'effettuazione della prima valutazione interna del rischio.

Relativamente alle **politiche di remunerazione e di esternalizzazione** Mefop ha diffuso degli esempi nell'ambito delle riunioni tecniche organizzate per gli adeguamenti alla IORP2.

In merito, in particolare, alla politica di remunerazione si rammenta che Covip ha precisato la necessità di dare evidenza anche degli incarichi assegnati a titolo gratuito (possibili purchè ciò non contrasti con una sana, prudente ed efficace gestione del fondo) e che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni essenziali di tale policy si intende adempiuto attraverso l'inserimento delle relative informazioni essenziali e pertinenti all'interno del documento sul sistema di governo. Pertanto la politica di remunerazione va deliberata entro dicembre 2020 ma la prima pubblicazione avverrà contestualmente alla prima pubblicazione del Documento sul sistema di governo (entro la data di approvazione del bilancio 2020; cfr schema sottoriportato).

In tema di politica di esternalizzazione si ricorda che gli accordi relativi alla esternalizzazione delle funzioni fondamentali, service amministrativo e gestione finanziaria devono essere trasmessi a Covip entro 30 giorni dalla sottoscrizione ma prima della effettiva decorrenza del contratto, inviando copia della convenzione.

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

Relativamente alla esternalizzazione di “altre attività”, diverse da quelle sopra menzionate, la comunicazione a Covip (nome fornitore, attività esternalizzata, data inizio e durata del contratto) va trasmessa entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. Copia del contratto deve essere inviata solo su eventuale richiesta della Covip.

Tutti gli accordi di esternalizzazione devono prevedere:

- la possibilità di controlli da parte di Covip (anche tramite accesso ai locali) qualora il soggetto outsourcer non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra Autorità;
- la possibilità che la funzione di revisione interna del fondo svolga i propri controlli sull'attività dell'outsourcer anche accedendo ai locali.

I nuovi accordi di esternalizzazione dovranno contemplare queste condizioni e quelli in essere vanno tempestivamente aggiornati.

TO DO LIST E PROVVEDIMENTI COVIP

ADEMPIMENTI	TEMPISTICA
Modifica statuto	Attesa emanazione schemi Covip
Nomina Direttore generale e caducazione del ruolo di Responsabile	Al primo CdA utile
Pubblicazione DPI “semplificato”	Al piu presto e comunque non oltre la pubblicazione del Documento sul sistema di governo
Revisione contratti con outsourcers	Tempestivamente
Istituzione funzioni fondamentali	Entro il 31 dicembre 2020
Definizione dei metodi di valutazione del rischio	Entro il 31 dicembre 2020
Adozione Documento sul sistema di governo e Documento sulle politiche di governance (che raccoglie le varie politiche scritte)	Entro la data di approvazione del bilancio 2020 con eccezione della Politica di remunerazione da approvare entro il 31 dicembre 2020
Prima valutazione interna del rischio	Entro il 30 aprile 2021
Redazione del manuale operativo delle procedure (MOP)	Entro la data di approvazione del bilancio 2020
Adeguamento alle nuove regole di trasparenza Covip (Nota informativa e comunicazioni agli aderenti e beneficiari)	Secondo i termini di adeguamento che saranno indicati da Covip

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

Provvedimenti Covip	Consultazione/revisione
Direttive generali	Deliberazione 29 luglio 2020
Regolamento in materia di procedura sanzionatoria	Deliberazione del 29 luglio 2020
Istruzioni di vigilanza per Fondi aperti	Consultazione chiusa il 30 giugno 2020
Schemi Statuto/Regolamento	Consultazione chiusa il 24 giugno 2019
Autorizzazione attività e operatività transfrontaliera	Consultazione chiusa il 23 settembre 2019
Trasparenza	Consultazione chiusa il 15 maggio 2020

Decreti ministeriali da rivedere	
Requisiti di professionalità ex art.5-sexies D.lgs 252/2005	Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020 n.108 (in vigore dal 19 settembre 2020)
Limiti agli investimenti	

LINK UTILI

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

<https://www.covip.it/wp-content/uploads/A.016.Decreto-252.pdf>

Deliberazione Covip 29 luglio 2020

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Direttive_29_luglio_20202.pdf

Decreto ministeriale 11 giugno 2020, n.108

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione